



Firmato
digitalmen
te da
REPETTO
SERGIO
C=IT
O=MINIST
ERO
ISTRUZION
E
UNIVERSIT
A' E
RICERCA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale – Ufficio Primo

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna
Loro sedi

E p.c.

Agli Ordinari delle Diocesi della Sardegna
Loro sedi

Oggetto: Iscrizioni insegnamento religione cattolica e attività alternative.

Lo scrivente Ufficio è stato destinatario di alcune segnalazioni nelle quali viene rappresentato che in diverse Istituzioni scolastiche sarebbe stato concesso nel corso del corrente anno scolastico, l'esonero dalle ore di lezione di religione cattolica a numerosi studenti, a fronte della scelta di avvalimento effettuata all'atto dell'iscrizione a scuola.

Inoltre, dalla lettura delle medesime segnalazioni, le attività alternative alla religione cattolica non verrebbero erogate con la dovuta continuità e in svariati casi avrebbero contenuti e caratteristiche propri delle attività curriculari, circostanza che non solo pregiudicherebbe gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento della religione, ma che risulta idonea a incentivare le richieste di esonero nel corso dell'anno scolastico, poi concessi.

Per quanto concerne il primo aspetto, l'art. 310 del D.lgs. 297/1994 riconosce a famiglie e studenti il diritto di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica **unicamente all'atto dell'iscrizione a scuola**, in applicazione degli accordi intercorrenti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificati con la Legge n. 121/1985.

Tale disposizione è ripresa in maniera esplicita anche dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni n. 20651 del 12.11.2020.

Ne consegue che il diritto di scelta in argomento si “esaurisce” all'atto delle iscrizioni e non può essere esercitato nuovamente nel corso dell'anno scolastico con effetto all'interno dello stesso.

Peraltro, considerato che le operazioni di determinazione dell'organico del personale docente di religione cattolica e le relative operazioni di mobilità e reclutamento, si fondano sul fabbisogno calcolato a seguito del numero di iscrizioni degli alunni che si intendono avvalere di tale insegnamento, appare evidente che l'indebita concessione degli esoneri effettuata nel corso d'anno, risulta idonea a determinare un danno all'erario, oltre a costituire fattispecie valutabile sotto il profilo disciplinare e dirigenziale.

In relazione alla seconda problematica, **premessa la necessità che l'attività alternativa alla religione cattolica sia erogata ordinariamente con continuità**, si rammenta che essa **non può avere un contenuto discriminante né consistere nello svolgimento delle attività curriculari comuni.**



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale – Ufficio Primo

Al riguardo si rinvia a quanto già prescritto dal M.I.U.R. con le circolari ministeriali numero 129 e 130 del 1986, nonché con la circolare n. 316/1987.

Per quanto sopra esposto, le SS.LL. vorranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni sopra fornite in applicazione delle disposizioni normative e ministeriali che disciplinano la materia, richiamate nella presente nota.

IL DIRIGENTE
Dott. Sergio Repetto